



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

ATTESO: che all'interno di un cantiere infrastrutturale ferroviario nel Comune di Altavilla Vicentina (VI) è stata rinvenuta una bomba tipo AN-M 47 SMOKE USA del peso di 100 libbre (45,35 kg), risalente al secondo conflitto mondiale, e che la stessa necessita di essere neutralizzata in mare secondo quanto disposto dall'ARPAV della Regione Veneto, le cui operazioni sono state programmate nei giorni 4 e 5 dicembre 2022;

PRESO ATTO: di quanto stabilito nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 29/11/2022 negli uffici della Questura di Venezia, per le misure d'ordine, vigilanza e sicurezza della "Darsena Sud di Fusina" del porto di Venezia e di trasferimento del convoglio navale fino al "punto di neutralizzazione" dell'ordigno in mare;

PRESO ATTO: di quanto stabilito nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 07/11/2022 negli uffici della Prefettura di Vicenza, ed il giorno 22/11/2022 negli uffici della Prefettura di Venezia, per le misure d'ordine, vigilanza e sicurezza da adottarsi in occasione delle operazioni di che trattasi;

CONSIDERATO: che l'ordigno, una volta despolettato in loco, sarà trasferito via terra dal luogo di ritrovamento fino all'accosto FUSINA 4 - banchina Abruzzo - del Terminal Fusina del porto di Venezia e, successivamente, trasferito a mezzo pontone con apposito convoglio navale scortato lungo il Canale litoraneo Malamocco-Marghera, fino al raggiungimento del "punto di neutralizzazione" individuato nell'area di ancoraggio M.L.A. (*Malamocco Lightning Area*) antistante il litorale del Lido di Venezia distante, a circa 4 miglia dalla costa;

RITENUTO: necessario disciplinare la viabilità portuale e la sicurezza della navigazione nei canali e bacini marittimi lagunari interessati dalle operazioni di trasbordo e trasporto dell'ordigno, nonché la zona di mare individuata per la sua neutralizzazione, a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO: il proprio "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada";

VISTE: le proprie ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e n°81/2007, in data e 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali è stata disciplinata la circolazione di veicoli e persone all'interno degli ambiti portuali di Marghera aperti all'uso pubblico;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni - "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **nei giorni 4 e 5 dicembre 2022**, saranno effettuate operazioni finalizzate alla neutralizzazione dell'ordigno bellico in premessa richiamato, rinvenuto nel Comune di Altavilla Vicentina (VI).

Le suddette attività, coordinate dall'Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza e Venezia, saranno operativamente condotte dall'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti "*Folgore*" di Legnano, secondo le fasi di seguito delineate:

a) **giorno 4 dicembre 2022:**

- dopo il suo despolettamento in loco, le cui operazioni termineranno alle ore 13:00 circa, l'ordigno sarà trasferito a mezzo scorta dal luogo di ritrovamento **all'accosto FUSINA 4 - banchina Abruzzo - del Terminal Fusina del porto di Venezia** (allegato 1), con l'impiego di n. 2 (due) differenti automezzi, il cui arrivo è previsto per le ore 15:30 circa;

b) **giorno 5 dicembre 2022:**

- dalle ore 05:30 fino alle ore 06:30 circa, il cosiddetto "camino" con all'interno l'ordigno sarà imbarco sul pontone "MAPLAA" (VE8852) della Società TRASMAR S.r.l. di Marghera (VE), a mezzo autogru dell'8° Rgt. Guastatori;
- al termine delle suddette operazioni e, comunque, dopo il transito dell'ultima nave in entrata per l'area portuale di Marghera, il pontone sarà rimorchiato dall'unità "TOFI" (VE9171), fino al "punto di neutralizzazione" di coordinate (WGS84) **Lat. 45°21.4452' N – Long. 012°28.3288' E** (allegato 2) a circa 4 miglia dalla costa, ricadente nell'area M.L.A. (*Malamocco Lightning Area*), transitando per il **Canale litoraneo Malamocco-Marghera - via Bocca di porto di Malamocco** e con a seguito i mezzi di scorta e di supporto;
- le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno si concluderanno alle ore 18:00 circa, salvo particolari esigenze tecnico-operative che potranno richiedere la permanenza in loco del pontone anche in ore notturne.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

Durante il transito del convoglio con l'ordigno nell'ambito portuale di Marghera e più precisamente da **via della Meccanica (dall'incrocio con via Malcontenta), via dell'Elettronica fino alla banchina Abruzzo – Darsena Sud di Fusina del porto di Venezia**, tutti i veicoli a motore, compresi cicli e motocicli, mezzi d'opera e persone in transito, dovranno fermarsi ed accostare sulla propria destra, attenendosi alle indicazioni degli organi di Polizia Stradale di scorta al convoglio.

Articolo 2

(Disciplina della navigazione)

Dalle ore 13:00 del giorno 4 dicembre 2022 e fino alla partenza del convoglio con l'ordigno verso il "punto di neutralizzazione", prevista per le ore 07:00 circa del giorno 5 dicembre 2022, la **Darsena Sud di Fusina** del porto di Venezia è interdetta alla navigazione sosta ed ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione dei mezzi di vigilanza delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, di Soccorso, del pontone "MAPLAA" (VE8852) e del R/re "TOFI" (VE9171) della Società TRASMAR S.r.l., nonché dell'unità navale eventualmente ormeggiata all'accosto FUSINA 3 - banchina Umbria della medesima darsena.

Durante il trasferimento del convoglio con l'ordigno dall'accosto FUSINA 4 al "punto di neutralizzazione" lungo il percorso rappresentato nello stralcio planimetrico allegato 3 alla presente Ordinanza, dovranno essere osservati i seguenti divieti e prescrizioni:

- tutte le unità in transito nel **Canale litoraneo Malamocco-Marghera**, incrociando il convoglio in uscita, dovranno ridurre al minimo la velocità di governo, accostando alla propria dritta, ed attenersi alle indicazioni degli organi di Polizia di scorta al convoglio;
- i battelli del servizio pubblico di linea per il collegamento tra località Alberoni e Santa Maria del Mare (e viceversa), nonché dall'approdo di Fusina alla città lagunare (e viceversa), potranno seguire ad operare purché l'attraversamento del Canale litoraneo Malamocco-Marghera, come previsto dalle rispettive rotte ordinarie, avvenga previa autorizzazione degli organi di Polizia di scorta al convoglio;
- l'entrata e la partenza delle unità navali dagli accosti operativi di porto Marghera, compresa la Darsena di San Leonardo, potrà avvenire solo a seguito dell'autorizzazione (via VHF canale 16/13) della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, onde evitare interferenze di sorta rispetto al transito del convoglio.

Articolo 3

(Area di sicurezza e divieti per la fase di neutralizzazione dell'ordigno in mare)

Le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno bellico avverranno nel punto di coordinate (*datum* WGS84) **Lat. 45°21.4452' N – Long. 012°28.3288' E**, ricadente nella zona di fonda denominata **M.L.A. (Malamocco Lightning Area)** del porto di Venezia, disciplinata dall'art. 20 del "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con l'Ordinanza n°175/2009.

Per l'attività in questione è stata definita un'area di sicurezza circolare, estesa per un raggio di **metri 1.000 (mille)** dal citato punto, come definita nello stralcio planimetrico allegato 2 alla presente Ordinanza.

La suddetta area è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca e a qualsivoglia altro uso pubblico **dalle ore 06:00 del 5 dicembre 2022 fino a termine delle operazioni, previste per le ore 18:00 circa dello stesso giorno.**

Il divieto di cui sopra non si applica ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, nonché facenti parte del dispositivo di protezione civile all'uopo approvato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii..
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia in toto alle disposizioni emanate dal Questore di Venezia per ciò che attiene l'Ordine Pubblico nonché dalle disposizioni di coordinamento del Sig. Prefetto di Venezia.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezias.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI


(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)



ACCOSTO FUSINA 4 – BANCHINA ABRUZZO – DARSENA SUD FUSINA DEL PORTO DI VENEZIA



PUNTO DI NEUTRALIZZAZIONE ORDIGNO - AREA DI ANCORAGGIO M.L.A. (MALAMOCCO LIGHTENING AREA)



PERCORSO DEL CONVOGLIO CON L'ORDIGNO DALL'ACCOSTO FUSINA 4 AL PUNTO DI NEUTRALIZZAZIONE (MLA)

